



# USFEA



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

### AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO COMPONENTI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Raccolta delle candidature per la formazione dell'elenco dei soggetti idonei ad essere nominati nel Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 e ss. del D.Lgs. 36/2023

#### IL Titolare

##### Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 215 del D.Lgs 36/2023 (come modificato dall'art. 62 del D.Lgs. 209/2024 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici"):

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

- ai sensi dell'Allegato V.2 "**Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico**":

1. Il Collegio Consultivo Tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto (art.1 comma 1);
2. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto (art.2 comma 1);

##### Considerato che:

- l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila ha effettuato ed effettuerà gare per lavori di importo superiore alla soglia e che, in tal caso, la costituzione del CCT risulta essere obbligatoria;
- risulta, pertanto, necessario costituire un elenco di soggetti in possesso dei necessari requisiti;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 61 del 25/02/2025 con la quale è stato approvato il presente avviso;

#### RENDE NOTO

che L'Ufficio speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con il presente avviso, intende costituire un elenco aperto di soggetti qualificati a far parte del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT»), come previsto dall'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e aggiornato dal D.Lgs. 209/2024 "Correttivo al Codice dei contratti pubblici". L'elenco sarà costituito sulla base dell'esame delle istanze pervenute e sarà utilizzabile anche per quelle procedure in cui la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico sia

facoltativa.

In merito alle attività attribuite al CCT si richiama la disciplina di cui agli artt. 215-219 del D.Lgs.36/2023, come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, nonché all'Allegato V.2. Si richiamano altresì le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, che continueranno a trovare applicazione fino all'adozione di nuove Linee Guida con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.1, comma 3, dell'Allegato V.2 al Codice.

## **1. GENERALITA'**

L'elenco rimarrà sempre aperto e pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria iscrizione in qualsiasi momento, mediante l'apposito modello di domanda messo a disposizione quale allegato al presente avviso.

**In fase di costituzione dell'elenco, fermo restando il carattere aperto dello stesso, quelle pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno valutate ai fini delle prime nomine dei CCT, la cui costituzione si rende necessaria per l'approssimarsi dell'aggiudicazione di contratti pubblici di cui all'art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023.**

L'elenco sarà composto da due sezioni:

- 1. Sezione Componenti del Collegio consultivo Tecnico**
- 2. Sezione Presidenti del Collegio consultivo Tecnico**

Entrambe suddivise e organizzate nelle seguenti sottosezioni:

- Profilo attinente al settore dell'Ingegneria e Architettura;
- Profilo attinente al settore Giuridico;
- Profilo attinente al settore Economico.

Con riguardo alla formazione del Collegio e relativa attribuzione dei compensi, costituzione ed insediamento, decisioni, monitoraggio nonché eventuale costituzione facoltativa, si fa integrale rinvio all'allegato V.2 al D.lgs. n. 36/2023, come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024. Limitatamente a quanto non espressamente regolato dal citato art. 215 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 e relativo allegato V.2, si fa rinvio alle linee guida approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022 e s.m.i. che continueranno a trovare applicazione fino all'adozione di nuove Linee Guida con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.1, comma 3, dell'Allegato V.2 al Codice.

## **1. COMPOSIZIONE DEL CCT**

Il Collegio Consultivo Tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

La scelta dei membri del CCT esula dall'applicazione del d.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici" in quanto l'incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria; infatti, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante - ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 2 e 56, comma 1, lettera g) del d.lgs. 36/2023 - non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.

## **2. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

Non possono far parte del Collegio Consultivo Tecnico, coloro che:

- a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- e. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- f. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- g. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- h. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del Collegio Consultivo Tecnico coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi

### **3. REQUISITI PROFESSIONALI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO (art.2, commi 1 e 2 All.V.2)**

Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b. dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
- c. componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d. insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente

comma;

- e. magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f. professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.

#### **4. CASI DI INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 dell'Allegato V.2 non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

- a. si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
- b. versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c. con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d. abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

#### **5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura a mezzo pec all'indirizzo [usra@pec.it](mailto:usra@pec.it) e dovranno inserire nell'oggetto:

*“formazione dell'elenco dei soggetti idonei ad essere nominati nel Collegio Consultivo Tecnico ex art. 215 e ss. del D.Lgs.36/2023, come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024”.*

L'elenco rimarrà sempre aperto e pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria iscrizione in qualsiasi momento presentando la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione, secondo l'apposito modello messo a disposizione quale allegato al presente avviso (Allegato 1);
- Curriculum vitae, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute;
- Documento di riconoscimento in corso di validità.

**In fase di costituzione dell'elenco, fermo restando il carattere aperto dello stesso, quelle pervenute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, qualora aderenti ai requisiti richiesti, saranno valutate ai fini delle prime nomine dei CCT, la cui costituzione si rende necessaria per l'approssimarsi dell'aggiudicazione di contratti pubblici di cui all'art. 215, comma 1, D.Lgs. 36/2023.**

#### **6. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO**

Le candidature pervenute, a seguito di valutazione delle dichiarazioni in esse contenute, saranno inserite nell'Elenco dei Soggetti idonei.

Almeno con cadenza semestrale, si provvederà ad istruire le candidature pervenute e i soggetti che avranno presentato correttamente l'istanza di iscrizione, saranno inseriti nell'Elenco in ordine alla data di presentazione della richiesta di iscrizione. L'elenco sarà pubblicato sul sito internet dell'USRA all'indirizzo: <https://usra.it/>.

L'Elenco è ripartito nelle 2 sezioni di cui all'art. 1 del presente Avviso e ciascuna sezione è suddivisa nei 3 profili di cui al medesimo articolo, assegnando i richiedenti, secondo un criterio cronologico di ricezione della relativa domanda alle sezioni di afferenza. Le liste formate per ciascun profilo non costituiscono graduatorie, né attribuiscono punteggi o altre classificazioni di merito.

I soggetti iscritti nell'Elenco, a seguito di variazioni dei requisiti, possono presentare una nuova domanda.

È consentito presentare la candidatura per entrambe le sezioni "Componente" e "Presidente", purché il candidato sia in possesso dei requisiti prescritti di moralità e compatibilità di comprovata competenza e professionalità.

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la produzione di documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità delle dichiarazioni presentate. Il possesso dei requisiti dichiarati costituisce condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati, ovvero la produzione di una dichiarazione risultata mendace, oltre alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, costituiscono motivo di mancata iscrizione, sospensione o cancellazione dall'Elenco.

## **7. PROCEDURA DI NOMINA E DESIGNAZIONE**

L'incarico di componente del CCT non è soggetto alle procedure di evidenza pubblica.

La designazione del Presidente e/o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico avverrà individuando il soggetto dall'elenco con provvedimento del RUP. Resta inteso che gli iscritti all'Albo non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti dell'USRA con riferimento alle procedure di nomina.

L'Ufficio speciale provvederà all'invio di una comunicazione ai componenti nominati all'indirizzo di posta elettronica fornito nel modulo di domanda. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i soggetti designati o nominati dovranno confermare l'inesistenza delle cause di incompatibilità o di astensione.

Il designato, se dipendente di una pubblica amministrazione, dovrà acquisire l'autorizzazione da parte di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs 165/01.

Nel caso in cui il designato rinunci all'incarico per almeno due volte senza fornire motivazioni in merito o nel caso di rinuncia successiva al perfezionamento dell'incarico senza giustificato motivo, l'USRA si riserva di sospendere l'iscrizione all'Albo.

## **8. COMPENSI**

Il compenso per l'incarico di membro di CCT e di Presidente, a carico di entrambe le parti, proporzionato al valore delle opere, al numero, alla tempestività delle determinazioni assunte, sarà parametrato sulla base di quanto stabilito all'art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'Allegato V.2 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024.

## **9. DECADENZE, DIMISSIONI E REVOCA (art.5 All.V.2)**

1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.
3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

## **10. PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI**

1. La nomina a membro del CCT è soggetta a pubblicità ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile la composizione del CCT. I candidati a tal fine si impegnano a trasmettere una copia del proprio curriculum vitae per la pubblicazione ove risultino oscurati dati personali che non intendono divulgare a terzi, quali residenza e/o domicilio, indirizzo mail, numero di telefono, nonché eventuali dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679.
3. Le comunicazioni saranno valide anche se rese note soltanto mediante avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'USRA

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati e utilizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e nel rispetto della richiamata normativa.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della candidatura.

I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezze atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento dei dati è L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, con sede in L'Aquila (AQ), Via Avezzano, 11C, in persona del Titolare. Autorizzati al trattamento dei dati sono i soggetti preposti alla procedura di selezione individuati dal Titolare nell'ambito della procedura medesima.

L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, l'opposizione al trattamento.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila - all'indirizzo PEC: [usra@pec.it](mailto:usra@pec.it).

## **12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso relativamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Simona Del Fante, alla quale potranno essere richieste eventuali informazioni al seguente indirizzo di posta [simona.delfante@usra.it](mailto:simona.delfante@usra.it)

## **13. NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto stabilito agli artt. 215 e ss. del d.lgs. 36/2023, all'All. V.2 - così come modificati dal D.Lgs. 209/2024 - e alle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico vigenti.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dell'Aquila  
ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano